

CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI DEL D.M. SALUTE 05.08.2021

L'Università degli Studi di Trento con sede legale in Trento, Via Calepina n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 00340520220, nel prosieguo del presente atto denominata "UniTrento", rappresentata dal prof. Flavio Deflorian, in qualità di Rettore pro tempore, autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Senato accademico del ;

E

L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, con sede in Modena (MO), Via Università n. 4, codice fiscale e partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del presente atto denominata "UNIMORE", rappresentata dal Prof.ssa Rita Cucchiara, in qualità di Rettrice pro tempore, autorizzato alla stipula del presente protocollo d'intesa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di Ferrara con sede legale in Ferrara (FE), Via Ariosto n. 35, codice fiscale 80007370382 e partita IVA n. 00434690384, nel prosieguo del presente atto denominata "UNIFE" rappresentata dalla prof.ssa Laura Ramaciotti, , in qualità di Legale Rappresentante, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato accademico del

E

L'Università degli Studi di Verona con sede legale in Verona Via dell'Artigliere n.8, codice fiscale 93009870234 e partita IVA n 01541040232, nel prosieguo del presente atto denominata "UniVR" rappresentata dalla prof.ssa Chiara Leardini, in qualità di Legale Rappresentante, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato Accademico del

E

L'Università degli Studi di Milano, con sede legale in Milano (MI), via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano, codice fiscale 80012650158 e partita IVA 03064870151, rappresentata dalla prof.ssa Marina Brambilla, in qualità di Rettrice pro tempore, autorizzata alla stipula della presente convenzione con delibera del Senato accademico del

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte" o "Ateneo"

Visti

- la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

- il decreto legislativo n. 26/2014 “Attuazione della direttiva 2010/63 UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” e, in particolare, l’art. 23, commi 2 e 3, secondo cui il personale abilitato alle procedure che prevedono l’impiego di animali dispone di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Salute;
- il DM 5 agosto 2021 recante la disciplina sulla formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all’articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 26/2014, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- il decreto direttoriale del 18 marzo 2022 - DG Sanità animale e farmaci veterinari che fornisce, tra gli altri, i criteri e la procedura di accreditamento dei corsi di formazione, il numero di crediti necessari per l’assolvimento degli obblighi formativi e di sviluppo professionale continuo e le modalità di gestione del libretto delle competenze.

Premesso che

- Le Parti hanno sviluppato una pluriennale esperienza nella gestione di laboratori dove vengono utilizzati animali ai fini scientifici e sono titolari di più stabulari dove sono allevate diverse specie animali;
- le Parti sono intenzionate a collaborare per la realizzazione della formazione obbligatoria del personale ai compiti e alle funzioni di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014;
- le Parti hanno interesse a fare accreditare i corsi che organizzeranno;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – FINALITÀ

1. Le Parti collaborano, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei vincoli dettati da norme di legge e regolamenti vigenti, ai fini della organizzazione ed erogazione della formazione degli addetti ai compiti e alle funzioni di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2014 “Attuazione della direttiva 2010/63 UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”.

Articolo 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Nell’ambito della collaborazione di cui all’art. 2 le Parti progettano, condividono materiale didattico, organizzano ed erogano i diversi percorsi formativi previsti dal D.M. 05.08.2021.

In particolare:

- su tutti i moduli di base nelle materie di cui all’Allegato V del decreto legislativo n. 26/2014;
- sui moduli per la specifica funzione o per lo specifico compito indicati nell’Allegato

- 1 del D.M. 05.08.2021 stabiliti per il personale che svolge:
 - i. le funzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 23, co. 2 del decreto legislativo n. 26/2014;
 - ii. i compiti di cui agli artt. 3, comma 1 lettera h) e i) e 24 del medesimo decreto legislativo.
2. L'accREDITamento sia dei corsi di formazione che di sviluppo professionale continuo del personale sarà svolto a cura di ciascun Ateneo.
3. Il programma formativo sarà discusso e approvato dagli OPBA delle Parti.

Articolo 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CORSI

1. I corsi saranno erogati in modalità a distanza.
2. Tutti i relatori afferenti alle Parti registreranno in autonomia le lezioni e condividerà i video risultanti con le medesime.
3. Ciascuna Parte avrà cura di rendere disponibili i corsi ai propri partecipanti su piattaforma digitale accessibile tramite credenziali personali.

Articolo 5 – RILASCIO ATTESTAZIONE E ACCREDITAMENTO

1. L'attestato di formazione o di sviluppo professionale continuo, redatto secondo le disposizioni ministeriali, è rilasciato da ciascuna Parte.
2. Le modalità di consegna dell'Attestato ai partecipanti ai corsi saranno stabilite all'interno di ciascun Ateneo.
3. Ciascuna delle Parti curerà le operazioni di accREDITamento previste dalla normativa (DM 5 agosto 2021 e successivo DD 18 marzo 2022).

Articolo 6 – ONERI FINANZIARI

1. Non sono previsti oneri a carico delle Parti per la frequenza dei corsi da parte del proprio personale interno.
2. Non sono previsti oneri a carico delle Parti per il pagamento dei relatori interni ai rispettivi Atenei.
3. Gli oneri per la corresponsione del corrispettivo ad eventuali relatori esterni devono intendersi equamente suddivisi tra le Parti, salvo diversa disposizione concordata.

Articolo 7 – DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione avrà la durata di 3 anni con inizio dalla data di ultima sottoscrizione della stessa. La convenzione è eventualmente rinnovabile, con accordo scritto tra le parti per ulteriori 3 anni prima della scadenza naturale. In ogni caso, la convenzione avrà effetto sino all'ultimazione delle attività formative accreditate dal Ministero.
2. Non è previsto il tacito rinnovo.
3. È consentita la risoluzione della convenzione anzitempo qualora l'oggetto della stessa sia ritenuto concluso da tutte le Parti.
4. È facoltà di ciascuna Parte recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta da presentare a tutte le altre Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 8 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. I diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'Attività in oggetto della presente convenzione saranno di proprietà di ciascuna Parte in base al proprio contributo.

Articolo 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali raccolti nell'ambito della presente Convenzione esclusivamente per la finalità di stipula ed esecuzione della stessa, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano, in particolare, a dare attuazione agli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente e ad adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio ai sensi dell'art.32 GDPR.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato di ciascun Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

Articolo 10 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà deferita alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro delle sedi dei relativi Atenei. .
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato restano ferme le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.

Articolo 11 – Norme finali

1. Ogni eventuale modifica della presente convenzione sarà vincolante per le Parti solo dopo consenso e formalizzazione di specifico atto, anche nella forma dello scambio di PEC, previo ottenimento delle eventuali approvazioni da parte dei rispettivi organi decisionali.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente in 5 originali ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la cui unione costituisce l'accordo integrale tra gli Atenei e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata a ciascuna delle Parti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
IL RETTORE
(Prof. Flavio Deflorian)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
IL RETTORE
(Prof.ssa Rita Cucchiara)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
LA RETTRICE
(Prof.ssa Laura Ramaciotti)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
LA RETTRICE
(Prof. ssa Chiara Leardini)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
(Prof.ssa Marina Brambilla)